

Linee guida per la partecipazione dell'Università degli Studi di Brescia in enti, organismi e soggetti di diritto pubblico e privato

Premesse

1. L'Università degli Studi di Brescia svolge le proprie funzioni primarie (didattica, ricerca e terza missione) e persegue le finalità istituzionali, anche mediante la costituzione o l'adesione ad enti, organismi e soggetti di diritto pubblico e privato.
2. La partecipazione a tali soggetti è ispirata ai principi di efficacia, efficienza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa nel rispetto delle norme di legge, dello statuto di autonomia e della regolamentazione interna.
3. L'Università degli Studi di Brescia uniforma la propria azione alle norme vigenti.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. La costituzione o adesione dell'Università degli Studi di Brescia a soggetti di diritto pubblico o privato (d'ora in avanti anche solo "partecipazione") è esclusivamente preordinata al perseguimento delle finalità istituzionali, attraverso le seguenti tipologie di soggetti:
 - associazioni con o senza personalità giuridica;
 - centri universitari e interuniversitari;
 - fondazioni;
 - consorzi;
 - società anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;
 - altre entità legali disciplinate dall'ordinamento.
2. L'Università di Brescia non partecipa a soggetti che abbiano fini incompatibili con quelli propri dell'Ateneo o che esercitino attività che ne possano comunque compromettere il prestigio scientifico ed istituzionale.
3. Le presenti Linee Guida non trovano applicazione per le società cd. Spin-off, la cui disciplina è demandata ad apposito regolamento di Ateneo.

Articolo 2 - Principi generali

1. La partecipazione dell'Università degli Studi di Brescia ai soggetti di cui all'art. 1 si conforma ai seguenti principi:
 - operare per la valorizzazione della didattica, della ricerca e della terza missione;
 - osservare i canoni di economicità ed efficienza, la sana gestione economico-finanziaria dei soggetti partecipati;
 - prevedere, ove possibile, clausole o disposizioni statutarie che limitino la responsabilità patrimoniale dell'Università degli Studi di Brescia;
 - promuovere pari opportunità ed uguaglianza di genere tra donne e uomini nella designazione dei propri membri all'interno dei soggetti di diritto pubblico e privato;
 - prevenire ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse tanto riferita alle attività svolte dal soggetto partecipato quanto riferita ai rappresentanti designati dall'Università degli Studi di Brescia per lo svolgimento di incarichi di amministrazione, gestione e controllo;
 - garantire la necessaria pubblicità delle informazioni relative ai soggetti di diritto pubblico e privato, nel rispetto della normativa vigente;
 - incentivare l'adozione di modelli per la promozione della legalità e la prevenzione di fenomeni corruttivi.

Articolo 3 - Iter procedurale

1. La proposta di costituzione o partecipazione ai soggetti di cui all'art. 1 è effettuata dal Rettore per la deliberazione degli organi, a seguito di:

- a) istruttoria tecnica da parte degli uffici competenti per le partecipazioni inerenti all'attuazione del piano strategico e del piano integrato di Ateneo, con particolare riferimento alla terza missione e/o ai programmi di ricerca che impegnano l'Ateneo con un numero elevato di ricercatori, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i bandi del PNRR);
- b) istruttoria tecnica presentata da un docente o da un gruppo di docenti proponenti al Consiglio di Dipartimento di appartenenza, per le partecipazioni inerenti alle attività di ricerca. Nel caso in cui la proposta interessi docenti afferenti a più Dipartimenti, la stessa deve essere presentata a ciascun Consiglio. Spetta al Consiglio di Dipartimento valutare, sulla scorta dell'istruttoria tecnica, la rilevanza scientifica della proposta e la compatibilità della medesima con il rispetto degli impegni didattici e accademici dei proponenti.

2. La deliberazione di costituzione o partecipazione ai soggetti di cui all'art. 1 è adottata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Articolo 4 - Istruttoria tecnica

1. Gli Uffici competenti (art. 3 co. 1 lett. a) o il Dipartimento (art. 3 co.1 lett. b) predispongono ogni idonea documentazione che deve essere richiamata nella delibera di proposta di partecipazione.

2. La proposta, predisposta dai soggetti di cui al punto 1, è accompagnata da:

- a) Un Piano di Fattibilità, in cui siano evidenziati:
 - le motivazioni ed il contesto;
 - i presupposti di diritto;
 - le valutazioni economiche;
 - l'indicazione delle risorse economiche da destinare alla copertura di eventuali oneri derivanti dalla partecipazione, ivi compresi gli eventuali contributi di funzionamento annuali.

Qualora la proposta riguardi la partecipazione dell'Università degli Studi di Brescia ad un organismo /ente soggetto ad una legislazione estera o avente sede in uno Stato terzo e/o che coinvolga partners stranieri, il Piano di Fattibilità dovrà valutare le eventuali criticità derivanti dalla legislazione applicabile, dal foro territorialmente competente e/o dalla composizione della compagine sociale.

- b) La bozza dello Statuto dell'istituendo soggetto giuridico ovvero copia dell'atto costitutivo e statuto, in caso di adesione ad un soggetto già costituito, che prevedano:
 - durata;
 - espressa previsione, laddove ve ne siano i presupposti, di patti parasociali a salvaguardia dell'Università;
 - la rappresentanza dell'Ateneo negli organi di governo e/o di controllo della partecipata, nonché in eventuali organismi deputati alla programmazione delle attività.
- c) Un Business Plan e, in caso di adesione ad un soggetto già costituito, anche gli ultimi tre bilanci consuntivi approvati.

Articolo 5 - Responsabilità

1. Gli atti costitutivi dei soggetti di diritto pubblico o privato cui l'Università degli Studi di Brescia partecipa devono prevedere la clausola di limitazione di responsabilità a favore dell'Università.

2. Tali soggetti non assumono obbligazioni in nome e/o per conto dell'Università, né possono rappresentarla, dovendo invece agire sempre ed esclusivamente in nome e per proprio conto. È

esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti da loro contratti.

Articolo 7 - Gestione, monitoraggio e rendicontazione

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli uffici competenti redigono una relazione che descriva lo stato dei soggetti partecipati, riportando per ciascuno le seguenti informazioni:

- attività svolte ed in corso;
- il permanere delle motivazioni e degli obiettivi che a suo tempo avevano determinato l'ingresso nella partecipazione;
- eventuali criticità o profili di rischio;
- eventuale proposta volta a consentire la dismissione e/o la razionalizzazione della partecipazione, per quei soggetti giuridici per i quali è configurabile il diritto di uscita.

2. Tale relazione è sottoposta con apposita proposta di deliberazione al Consiglio di Amministrazione il quale, acquisito il parere del Senato Accademico, si pronuncia entro il 31 dicembre.

Articolo 6 - Rappresentanti dell'Università nei soggetti partecipati

1. I rappresentanti dell'Ateneo negli organi di indirizzo, gestione e controllo dei soggetti partecipati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

2. I rappresentanti sono tenuti a relazionare annualmente al Rettore in merito alle attività e i risultati dei soggetti partecipati. La relazione deve essere inviata entro il 31 luglio di ogni anno e deve contenere gli elementi utili a porre in evidenza:

- a) l'interesse strategico dell'Ateneo a mantenere la partecipazione;
- b) la ricaduta concreta della partecipazione sull'Ateneo, anche di tipo economico.

3. I rappresentanti dell'Ateneo sono tenuti a farsi parte diligente, oltre che per l'invio della relazione annuale di cui al comma precedente, anche nella segnalazione tempestiva e documentata di ogni atto di straordinaria amministrazione che possa comportare ricadute sull'Ateneo, nonché nel trasmettere agli uffici eventuale documentazione richiesta.

Articolo 8 - Approvazione modifiche statutarie

1. Le modifiche all'atto costitutivo o allo Statuto di soggetti partecipati sono approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Brescia, previo parere favorevole del Senato Accademico. La deliberazione di Ateneo deve precedere quella degli organi della partecipata.

2. Quanto disposto in merito alle modifiche di Statuto si applica alle fattispecie di recesso e alle delibere di liquidazione dei soggetti partecipati.

Articolo 9 – Trasparenza

1. L'Università pubblica i dati relativi ai soggetti partecipati sul proprio sito istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.